

Webinar tematici sul Fondo Povertà


Procedure di affidamento tra Codice dei contratti pubblici e Codice del Terzo Settore

Focus su CUP e CIG - modalità applicative

08 maggio 2026



Calendario Webinar tematici 2026



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Contesto normativo 1/7

Il legislatore nel tempo, ha introdotto forme di affidamento in deroga alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, unitamente ad istituti volti ad avviare progetti di natura sperimentale o innovativa per quanto riguarda il settore dei Servizi sociali.

La normativa, la giurisprudenza e la prassi afferenti al settore dei Servizi sociali possono essere individuate nel:

- **D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore «CTS»);**
- **D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici «CDC» (si veda anche il precedente Codice D.lgs. n. 50/2016));**
- **Linee Guida ANAC (n. 17/2023 e n. 32/2016);**
- **Linee Guida MLPS (D.M. n. 72/2021);**
- **Nota MLPS n.1059 del 07/07/2023;**
- **Corte Cost. n.131/2020, CGE C-113/13, CdS sentenze n. 4524/2024, n. 05218/2023 e n.6232/2021.**



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Contesto normativo 2/7

Tra gli strumenti di selezione degli operatori, gli ATS possono optare tra l'utilizzo delle:



Procedure di
affidamento previste
dal Codice degli
Appalti

Procedure di
coinvolgimento degli
ETS previste dal
Codice del Terzo
Settore

Procedure di Accordo
tra Pubbliche
Amministrazioni
previste dalla Legge
n. 241/1990

Presupposto del **Codice degli Appalti**: i soggetti privati devono concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio.

Presupposto del **Codice del Terzo Settore**: le finalità perseguite dagli ETS devono essere fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e diverse da quella lucrativa.

Le loro finalità convergono con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Contesto normativo 3/7

Il Consiglio di Stato (*sent. n. 4540/2024*) ha ribadito che solo ove il servizio sia reso effettivamente senza corresponsione di un prezzo esso può dirsi esentato dalla necessità di rispettare la disciplina di matrice europea in materia di appalti. Già con la *sent. n. 6232/2021*, il Consiglio di Stato ha stabilito che la disciplina europea degli appalti viene in rilievo solo per gli affidamenti onerosi, posto che lo svolgimento di un servizio in assenza di corrispettivo non pone problemi di distorsione della concorrenza, risolvendosi in un fenomeno non economico. La PA, visto che la co-progettazione si basa sull'aggregazione di risorse pubbliche e private e non sulla corresponsione di prezzi o sul riconoscimento di corrispettivi in favore degli ETS, potrà prevedere esclusivamente il rimborso, a titolo di contributo, a questi ultimi, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel CTS (in particolare: accreditamento, co-progettazione e partenariato) **non sono soggette al Codice dei contratti pubblici** ove:

- I. manchi una selezione comparativa ai sensi del Codice dei contratti;
- II. non tesse all'affidamento del servizio,
- III. se il servizio è svolto in forma integralmente gratuita




Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel CTS (in particolare: accreditamento, co-progettazione e partenariato) **sono soggette al Codice dei contratti pubblici** ove

- il servizio venga svolto dall'affidatario in forma onerosa, ricorrente in presenza anche:
- di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Contesto normativo 4/7



Art. 6 Codice Appalti

In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad **attività a spiccata valenza sociale**, modelli organizzativi di **amministrazione condivisa**, **privi di rapporti sinallagmatici**, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e **in base al principio del risultato**.

Non rientrano nel campo di applicazione del Codice degli appalti gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.



Autonomia Normativa:

nel nuovo Codice viene ribadita, come principio di carattere generale, la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione disciplinati dal Codice del terzo settore

Autonomia della PA:

Esiste sempre la facoltà delle pubbliche amministrazioni di costruire modelli organizzativi di amministrazione condivisa per finalità sociale insieme agli enti del Terzo settore.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento




Contesto normativo 5/7

Tratto distintivo: **discrezionalità** delle PP.AA. nella programmazione degli interventi.
Quando si possono utilizzare entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività (attivazione di rapporti collaborativi con Enti del Terzo Settore e affidamento di appalti e concessione di servizi), la scelta potrebbe essere la conseguenza di un'opzione politica della P.A.



Valorizzare il **principio di sussidiarietà orizzontale** –
art. 118 Cost., con il **principio dell'evidenza pubblica**, propria dei procedimenti amministrativi
(L. 241/1990)



Valorizzare il **principio della tutela della concorrenza** degli operatori economici
all'interno di un mercato pubblico regolato



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Contesto normativo 6/7

Con il *D.M. 72/2021* sono state varate delle Linee Guida che contengono:



- **Inquadramento generale degli istituti**
- **Il procedimento di co programmazione**
- **Il procedimento di co progettazione**
- **Le convenzioni con APS e ODV**

Tengono, tra l'altro, conto della sentenza *131/2020* della Corte costituzionale che ha ravvisato nell'art. 55 del CTS una delle più significative forme di collaborazione tra pubblico e privato che *«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.»*



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Contesto normativo 7/7

Scelta tra applicabilità del Codice degli Appalti o Codice del Terzo Settore. Schema di riepilogo

	APPALTO	ISTRUTTORIA CO-PROGETTAZIONE
Ruolo della PA	committente/ acquirente	partner
Risorse economiche	pubbliche	pubblico/private
Titolarità degli interventi	pubblica	pubblico/privata
Forma negoziale	contratto	accordo
Modalità di scelta del soggetto	competitiva	competitiva o non competitiva
Evidenza del processo	pubblica	pubblica




Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 1/12

Il Codice prevede diverse procedure di affidamento, ognuna con specifiche caratteristiche e finalità.



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 2/12

Affidamento diretto

L'art. 50 del D.Lgs 36/2023 prevede che le stazioni procedono all'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture nel rispetto delle seguenti soglie:

- a)** affidamento diretto per lavori di importo **inferiore a 150 000** euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b)** affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140 000** euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.



Art. 17 D.Lgs 36/2023: La decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 3/12

Affidamento diretto: principio di rotazione

L'art. 49 co.2 del D.Lgs 36/2023 prevede che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.



Il divieto si applica
alla singola fascia in
caso di
suddivisione degli
affidamenti per
valore



In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, all'assenza di alternative e all'esecuzione del contratto



Per i contratti affidati con le procedure ex art. 50 lett. c), d), e) quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare



Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 4/12

Procedura negoziata senza bando

L'art. 76 del D.Lgs 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

- **gara deserta:** non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta;
- **esclusiva:** i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- **estrema urgenza:** derivante da eventi imprevedibili, purché le circostanze invocate non siano imputabili alle stazioni appaltanti.



Obbligo di motivazione nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 5/12

Procedura aperta

La **procedura aperta** (*art. 71 D.Lgs 36/2023*) si compone delle seguenti fasi:

- **determina a contrarre;**
- **pubblicazione del bando di gara;**
- **presentazione delle offerte** → il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo non può essere rispettato;
- **valutazione delle offerte**
- **pubblicazione della graduatoria;**
- **individuazione di un aggiudicatario provvisorio;**
- **verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio;**
- **approvazione definitiva e aggiudicazione dell'appalto;**
- **stipula del contratto.**



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 6/12

Procedura aperta

Commissione giudicatrice

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023 la Commissione giudicatrice è obbligatoria nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed è composta da un numero dispari di membri, di regola pari a tre o cinque.

Ciascun commissario di gara è tenuto a rendere, prima dell'insediamento della Commissione giudicatrice, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, finalizzata ad attestare l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023.

Stipulazione del contratto: *stand still*

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 36/2023, il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi **trentadue giorni** dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, al fine di consentire ai concorrenti non aggiudicatari l'accesso agli atti e la valutazione dell'eventuale proposizione di ricorso.

Il termine dilatorio **non** si applica:

- se è stata presentata o ammessa una sola offerta;
- per contratti basati su accordo quadro;
- per appalti specifici su sistema dinamico di acquisizione;
- per contratti sottosoglia.



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento




Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 7/12

Il coordinamento tra CdC e CTS

Procedure competitive e affidamenti nel Codice dei Contratti

Soglie e limiti



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 8/12

I criteri di aggiudicazione

Norma generale: Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di "lavori, servizi e forniture" (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base: del **miglior rapporto qualità/prezzo**, oppure dell'**elemento prezzo**, oppure del **costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

In quali casi è obbligatoria l'OEPV?

Contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 €.

Contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Affidamenti in caso di dialogo competitivo, di partenariato per l'innovazione e di appalto integrato.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 9/12

I criteri di aggiudicazione

I documenti di gara

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

È previsto che l'elemento relativo al costo possa assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.



Il criterio del minor prezzo

può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Tale criterio confronta le varie offerte presentate dagli operatori economici, con la selezione di quella con l'importo più basso.



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 10/12

Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con *decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36*, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.



Digitalizzazione:

- E-procurement
- BDNCP
- Acquisizione CIG
- Fascicolo FVOE

Regime pubblicità:

- Tutte le gare sotto le soglie di gara europea sono pubblicate mediante piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP;
- Sostituita la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- Pubblicazione sul sito istituzionale (Trasparenza).

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 11/12

Le proroghe ammissibili



Proroga Tecnica (Art.120 c.11)

Consente di prorogare un contratto in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto.



Proroga Contrattuale (Art.120 c.10)

Prevede l'estensione del contratto per un periodo limitato, sulla base di specifiche clausole inserite nel contratto originario.



Affidamento ponte (Art.76)

È una modalità di proroga che permette di affidare temporaneamente il servizio in attesa dell'espletamento della nuova gara



**importanza
di una
motivazione
completa ed
esaustiva**



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure di affidamento ai sensi del Codice degli Appalti 12/12

L'**affidamento in house** rappresenta una modalità attraverso la quale una Pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al suo controllo al fine di erogare prestazioni di pubblico servizio ovvero reperire determinati beni e servizi.

Art. 7 Dlgs. 36/2023:


- rispetto dei principi di **risultato, fiducia, accesso al mercato**;
- adozione di un **parere motivato**



Il parere deve evidenziare i benefici per la collettività, le externalità generate e la congruità economica della prestazione in relazione agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, qualità, celerità e uso razionale delle risorse pubbliche.

Direttive UE n.2014/23 e 2014/24:

- **controllo analogo**;
- **attività prevalente**



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure previste dagli artt. 55 e 56 del CTS 1/2

La definizione e l'attuazione di un modello di welfare territoriale a rete integrata si realizza attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione.



CO-PROGRAMMAZIONE:

- Individuare e definire i bisogni
- Individuare interventi e servizi
- Individuare le risorse (economiche, immateriali, strumenti, competenze)

CO-PROGETTAZIONE:

Definire, progettare e realizzare interventi e servizi in modo sinergico e valorizzando l'integrazione tra una pluralità di soggetti - Enti pubblici, imprese sociali, volontariato, associazionismo, mutue.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Procedure previste dagli artt. 55 e 56 del CTS 2/2

La Co-programmazione

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della PA procedente, dei **bisogni da soddisfare**, degli **interventi** a tal fine necessari, delle **modalità di realizzazione** degli stessi e delle **risorse disponibili**.

Rappresenta un'istruttoria partecipata e condivisa, non è un procedimento «tipizzato», ma è una modalità «procedimentalizzata» di co-costruzione delle politiche pubbliche.

La co-programmazione può avere ad oggetto tutte le attività di interesse generale, indicate dall'art. 5 del CTS, anche fra loro integrate.

Fasi della procedura:

1. Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su impulso degli ETS;
2. Pubblicazione dell'avviso e di eventuali allegati;
3. Svolgimento dell'istruttoria;
4. Conclusione della procedura ad evidenza pubblica

Requisiti minimi dell'avviso:

1. Oggetto del procedimento di co-programmazione;
2. Requisiti dei partecipanti;
3. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
4. Tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
5. Conclusione del procedimento.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Accordi tra Enti Pubblici 1/2

La legge 241/1990 all'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di **attività di interesse comune***

Elementi essenziali degli Accordi

- Stipulati **per iscritto** a pena di nullità
- Devono perseguire **interessi pubblici** effettivamente comuni alle parti
- Devono realizzare un'effettiva **collaborazione** tra gli enti
- Devono garantire un **risparmio di spesa complessivo**
- Devono prevedere la **regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti**
- Devono seguire i principi di **economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza**



Fasi della procedura:

1. Fase preparatoria: individuazione degli obiettivi comuni;
2. Negoziazione dei contenuti;
3. Approvazione formale da parte degli organi competenti;
4. Sottoscrizione dell'accordo;
5. Attuazione e monitoraggio

*L' "interesse comune" tra le due pubbliche amministrazioni esclude che l'una intenda avvalersi delle prestazioni dell'altra dietro pagamento di un corrispettivo. (Consiglio di Stato sez. V, 15/07/2013, n.3849 sez. V, 16/09/2011, n.5207).

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Accordi tra Enti Pubblici 2/2

L'Ambito Territoriale Sociale può stipulare accordi con: **altri Enti Territoriali** (Altri ATS limitrofi (per progetti congiunti o servizi condivisi) Province Regioni Altri Comuni fuori dall'ambito); **Enti sanitari** (ASL/Aziende Sanitarie); **Istituzioni scolastiche**; Altri **enti pubblici rilevanti per i servizi sociali** (INPS, CPI, Agenzie regionali per il lavoro).



Aspetti da attenzionare

- Verificare che non si configuri un rapporto di committenza mascherato: Le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo ex art. 15 in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di **coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune**. Il coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate.”
(C.d.S. Sez. V, 15/07/2013, n.3849)
- Assicurare la reale reciprocità degli impegni tra le parti
- Garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità
- Evitare sovrapposizioni con il codice dei contratti pubblici
- Monitorare l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico
- Controllare la corretta gestione delle risorse pubbliche impiegate

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Focus su CUP e CIG - modalità applicative CUP 1/2

Il **CUP - Codice Unico Progetto** è lo strumento che consente alla Pubblica Amministrazione di identificare ogni progetto d'investimento pubblico con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti - pubblici e privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne, in prospettiva, l'evoluzione.

Si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri, generata in base alle caratteristiche del progetto da un algoritmo che ne assicura l'univocità.

C	Δ	8	I	01	0000	000	3
CUP 000000000000000							



La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all'Ente responsabile del progetto, cui compete l'attuazione dell'intervento.



il codice CUP deve essere riportato:

- su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici;
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati a progetti d'investimento pubblico.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Focus su CUP e CIG - modalità applicative CUP 2/2

Legge n. 3/2003, art. 11:

- **Comma 1:** obbligo di identificazione con codice CUP per tutti i progetti di investimento pubblico;
- **Comma 2:** mandato al CIPE di stabilire con proprie delibere i criteri e le modalità operative al fine di assicurarne l'uniforme applicazione e rafforzarne le funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo degli investimenti pubblici.

Decreto legge n. 76/2020 art.41 co.1

- **Comma 2bis:** nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico in assenza dei relativi CUP

Decreto legge n. 13/2023 art.5:

Comma 6: obbligo di inserimento del CUP nei documenti contabili relativi agli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici



A corredo della DdS è necessario fornire la scheda CUP relativa all'annualità di riferimento al fine di ricondurre la documentazione e la spesa rendicontata al relativo progetto

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Focus su CUP e CIG - modalità applicative CIG 1/3

Il **CIG - Codice Identificativo Gara** è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d'appalto obbligatorio per qualsiasi importo di contratto pubblico.



funzioni principali:

- funzione di **identificazione univoca delle gare**, dei loro lotti e dei contratti, in osservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall'ANAC;
- funzione legata al **sistema di contribuzione** posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
- funzione attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di **tracciare univocamente le movimentazioni finanziarie** degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Focus su CUP e CIG - modalità applicative CIG 2/3

Chi richiede il CIG?
Il CIG viene richiesto dal
RUP



Come si acquisisce il CIG?

Dal 1 gennaio 2024, il CIG si acquisisce attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), le quali, interoperando digitalmente, comunicano i dati alla BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici).

Normativa di riferimento


- **Legge 136/2010** -tracciabilità dei flussi finanziari: obblighi relativi all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione del CIG e, ove previsto, del CUP negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera;
- **Delibera ANAC n. 584/2023**: individua i casi di esclusione dal CIG e le relative modalità operative;
- **Delibera ANAC n. 585/2023**: aggiornamento delle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari dopo l'entrata in vigore del *D.Lgs. 36/2023*, chiarendo i casi in cui è sempre necessario acquisire il CIG.



Webinar tematici sul Fondo Povertà: Focus sulle procedure di affidamento



Focus su CUP e CIG - modalità applicative CIG 3/3



Grazie per l'attenzione!



Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo fondopoverta@lavoro.gov.it



Per comunicazioni all'incaricato ai controlli delle DdS è possibile scrivere all'indirizzo controlli.fondopoverta@lavoro.gov.it



Per questioni di natura tecnica relative alla Piattaforma Multifondo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it

